



STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“A.R.S.”

1. Denominazione e sede

1.1

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: "A.R.S." con sede in via Cefalonia, 9 nel Comune di Verona.

1.2

L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.

1.3

La durata dell'associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 16.

2. Finalità

2.1

L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

2.2

Le finalità che l'associazione si propone sono, in particolare:

- organizzare e promuovere servizi per l'istruzione inferiore, superiore e per l'università;
- creare attività, servizi e corsi di sostegno per giovani, adulti ed extracomunitari impegnati nello studio e nella preparazione agli esami di maturità, di esami di ammissione universitaria ed esami universitari;
- promuovere corsi di formazione e aggiornamento inerenti all'uso intelligente delle nuove tecnologie informatiche (ECDL) indirizzato a persone di qualsiasi età;
- promuovere corsi di formazione e informazione per titolari di aziende e dipendenti nell'ambito della sicurezza sul posto di lavoro (Legge 626/91 e seguenti);
- proporre corsi di creatività – artigianato - manualità come occasione di acquisizione di nuove capacità e di incontro tra genitori e giovani;
- organizzare e far conoscere una rete di "specialisti", ovvero di persone e di servizi rivolti ai minori e alle famiglie e ai giovani per indirizzarli verso il mondo del lavoro;
- creare occasioni di formazione e aggiornamento intesi a dare agli interessati una "qualificazione" utile per l'introduzione nel mondo del lavoro;
- strutturazione e gestione d'attività didattiche e ricreative attraverso l'attuazione di corsi e di laboratori ludici e artistici con obiettivi educativi;
- favorire e sviluppare iniziative sociali, culturali, ricreative e di solidarietà volte ad arricchire le conoscenze delle tradizioni storico-culturali del territorio.

L'associazione inoltre potrà stipulare, per la gestione dei servizi, convenzioni con altri istituti, Enti Privati e Pubblici aventi per finalità interventi a carattere socio – sanitario – educativo;

3. Soci

3.1

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- (1) Soci Fondatori

(2) Soci Sostenitori o Ordinari

(3) Soci Onorari

3.2

I Soci appartenenti alla categoria dei Fondatori, fatta eccezione per quanto previsto espressamente nel presente Statuto, hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Sostenitori.

3.3

I Soci Onorari sono esenti dall'obbligo della tassa di ammissione, dal pagamento delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari.

4 Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori: Bolli Silvia, Messina Mauro, Fraccaro Giacomo (senza carica).

4.1

Si aggiunge il nome di Fantini Serenella con la carica di Amministratore come stabilito dall'Assemblea dei soci in sostituzione di Fraccaro Giacomo impossibilitato fisicamente a continuare la sua partecipazione all'Associazione.

4.2

Fraccaro Giacomo resta all'interno dell'Associazione in qualità di Socio Onorario.

5. Soci Sostenitori

5.1

Possono essere Soci Sostenitori tutti coloro che ne condividono gli scopi dell'Associazione, accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno previa iscrizione alla stessa.

5.2

Gli aspiranti all'ammissione come Soci Sostenitori dovranno produrre al Presidente del Consiglio Direttivo domanda (secondo il modulo prodotto dall'Associazione) debitamente compilata e firmata.

Il Presidente sottopone la domanda all'esame del Consiglio Direttivo il quale decide sull'ammissione del candidato. L'accettazione delle domande verrà deliberata, mediante votazione a maggioranza.

5.3

I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento integrale della tassa di ammissione, delle quote associative annuali e degli eventuali contributi straordinari. Hanno diritto di voto e dopo due anni di associazione sono eleggibili alle cariche sociali.

6. Soci Onorari

6.1

La qualifica di Socio Onorario ha durata illimitata e viene conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo a persone che si siano distinte per eminenti meriti nei campi d'interesse previsti dalle finalità dell'associazione ovvero abbiano acquisito particolari benemerienze in favore dell'Associazione.

6.2

I Soci Onorari possono presenziare alle Assemblee, ma non possono prendere la parola – se non invitati dal Presidente - e non hanno diritto di voto.

7. Perdita della qualifica di Socio

7.1

La qualifica di Socio si perde:

- (A) per recesso, da presentarsi mediante invio di lettera raccomandata, e-mail o fax e con decorrenza a tutti gli effetti, quattro mesi dopo la data di tale comunicazione;
- (B) per morosità;
- (C) per radiazione.

8. Ammonizione

8.1

L'ammonizione e la censura vengono comminate dal Consiglio Direttivo per infrazioni di lieve entità o comportamenti disdicevoli di relativa gravità.

8.2

Il reiterarsi di comportamenti suscettibili di ammonizione o censura può determinare la radiazione.

9. Radiazione del Socio

9.1

La radiazione può essere disposta nei confronti del Socio che:

- (A) riporti condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell'Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all'immagine e reputazione della stessa;
- (B) si sia reso moroso e, malgrado l'invito a regolarizzare la sua posizione debitoria da parte del Consiglio Direttivo, non abbia provveduto entro 6 mesi al pagamento delle somme di cui è debitore nei confronti dell'Associazione;
- (C) abbia commesso infrazioni di particolare gravità.

9.2

Il provvedimento di radiazione viene comunicato anche alle altre organizzazioni ed associazioni con cui l'Associazione A.R.S. condivide l'impegno nel conseguimento delle finalità dell'associazione.

10. Organi sociali

10.1

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea generale dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente, Vicepresidente;
- Collegio dei Revisori dei Conti (event.);

11. Assemblea generale dei soci

11.1

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo, sulle iniziative e direttive generali dell'Associazione.

11.2

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, a mezzo telefono, posta, fax o telegramma, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente

l'ordine del giorno dei lavori.

12. Validità dell'Assemblea generale dei soci

12.1

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

12.2

Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente e ogni socio ha diritto ad un voto.

12.3

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

13. Consiglio direttivo

13.1

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria l'amministrazione dell'Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa.

13.2

Il Consiglio Direttivo delibera sulle modifiche allo Statuto, sulla tassa di ammissione, sulle quote annuali, su eventuali proposte dell'Assemblea dei Soci e su tutto quant'altro ad esso demandato per legge e per Statuto.

13.3

Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione degli aspiranti Soci, sull'ammonizione e censura dei Soci e sulla loro radiazione.

13.4

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a tre. Ne fanno parte i tre Soci Fondatori quali membri permanenti e non elettivi del Consiglio stesso.

13.5

Il Consiglio Direttivo resta in carica a vita salvo recessione, impedimento o decesso di uno dei componenti.

13.6

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, il quale a sua volta nomina un Vicepresidente e un Amministratore.

14. Presidente, Vicepresidente

14.1

Il Presidente e il Vicepresidente restano in carica a vita.

14.2

Il Presidente, il Vicepresidente possono recedere solo per gravi motivi di salute o impedimento fisico che pregiudichi la loro attività.

14.3

Nel caso il Presidente dovesse dimettersi o decedere, sarà il Vicepresidente a prenderne il posto.

14.4

Nel caso in cui neanche il Vicepresidente potesse intervenire, sarà l'assemblea dei soci a nominare un successore al Presidente e al Vicepresidente che resteranno in carica come predetto.

14.5

Nel caso in cui sia il Vicepresidente a doversi dimettere o decedere, fermo restante il Presidente in carica, sarà il Presidente stesso a scegliere il successore al Vicepresidente.

14.6

In caso di assenza o di impedimento momentaneo del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

14.7

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

14.8

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando liberatorie e quietanze.

14.9

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

14.10

Previa autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati dell'Associazione, per singoli atti o categorie di atti.

15. Recesso o Morte dei Soci Fondatori

15.1

In caso di recesso o morte di uno o più dei Soci Fondatori, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare sulle necessarie modifiche del presente Statuto.

15.2

Le modifiche saranno votate a maggioranza di due terzi dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo ovvero di almeno uno dei Soci Fondatori rimasti.

16. Scioglimento dell'Associazione

16.1

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze richieste per la modifica dello Statuto dell'Associazione.

16.2

L'Assemblea provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell'Associazione e provvederanno alla devoluzione del patrimonio residuo.

17. Libro dei Soci

17.1

L'Associazione conserva presso la sede sociale il Libro dei Soci, contenente i nominativi di tutti i Soci unitamente alla loro qualifica di Socio Fondatore, Sostenitore e Onorario.

17.2

Il Libro dei Soci deve essere aggiornato a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta ogni sei mesi.

17.3

I provvedimenti di radiazione dei Soci devono essere allegati al Libro dei Soci.

18. Controversie

18.1

Qualsiasi controversia riguardante la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Statuto, nonché di eventuali modificazioni e/o integrazioni, che non possa essere amichevolmente composta, sarà sottoposta alla competenza esclusiva di un arbitro.

18.2

Qualora le parti coinvolte nella controversia non riescano a nominare un arbitro entro 15 giorni dalla comunicazione della volontà di adire l'arbitrato, lo stesso sarà nominato dal Presidente del tribunale di Jesi [AN] su richiesta della parte più diligente.

18.3

L'arbitro così nominato giudicherà secondo equità entro 120 giorni dalla accettazione della sua nomina.

19. Rinvio al Codice Civile

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalle normative vigenti che regolano l'Assoziazionismo come da D.lgs 460/97 ed inoltre si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 8 della legge 266/91.

20. Suddivisione dei compiti

I Soci Fondatori quali componenti dell'intero Consiglio Direttivo decidono di comune accordo di ripartire le cariche di cui all'art. 13.4 dello Statuto Sociale nel modo seguente:

Bolli Silvia (Presidente)

Messina Mauro (Vicepresidente)

Fantini Serenella (Amministratore)

Letto approvato e sottoscritto.